

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1956 DEL 17/11/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: SINISTRO EREDI C.E. – S10420170021- TH/46/2017- R.G. 60/2020- LIQUIDAZIONE
SPESE PROCESSUALI A SEGUITO DI SENTENZA N. 1196/23 DEL 30.06.2023.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 2006/23

Il Direttore dell'UOC Affari Generali, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'UOC Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che in data 24.2.2017, per un incendio nel reparto di Psichiatria dell'Ospedale di Santorso, morì il paziente Carpanedo Eugenio e che a seguito del decesso si instaurò un procedimento penale (R.G.N.R. n. 1974/17- R.G. 60/2020), che vedeva imputati i tre dipendenti in servizio quella notte, il Direttore Medico dell'Ospedale ed il Direttore Generale;

Considerato che nel procedimento penale si costituirono parti civili una zia e una cugina del *de cuius*, Baù Gelinda e Baù Brunella, le quali citarono l'Azienda ULSS 7 Pedemontana, come responsabile civile, con atto notificato il 3.2.2021 prot. n. 9790;

Vista la deliberazione n. 405 del 12.5.2021 con la quale l'Azienda decise di costituirsi nominando l'Avv. Mario Testa a difesa;

Vista la sentenza n. 1196/23 pronunciata in data 30 giugno 2023, trasmessa integralmente dall'avvocato che difende la posizione dell'Azienda in giudizio, con nota prot. 80139/23 del 25.9.2023, con la quale il Giudice:

- ha ritenuto sussistente la responsabilità penale dei tre infermieri;
- ha assolto gli altri imputati;
- ha condannato il responsabile civile (ULSS 7 Pedemontana), in solido con gli imputati, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite Baù Gelinda per l'importo di € 106.000,00 e Baù Brunella per l'importo di € 118.000,00, oltre al pagamento delle spese processuali, pari ad € 3.592,00, oltre ad accessori di legge;

Vista l'ordinanza del Giudice, dott.ssa Chiara Cuzzi, del 24.10.2023, con la quale si è disposto che nel dispositivo della sentenza n. 1196/23 relativa al procedimento R.G. 60/2020, dopo la frase “€ 3.592,00, oltre ad accessori di legge” si aggiunga “per ciascuna delle parti civili”, con annotazione del provvedimento di correzione in calce al dispositivo pronunciato in udienza e in calce alla sentenza depositata;

Preso atto delle diffide degli avv.ti Maria Emanuela Spagnolo ed Enrico Losavio, pervenute in data 06.09.2023 al prot. 74862 e il 09.11.2023 al prot. 94053, in cui si chiede la rifusione delle spese di costituzione di parte civile, per un importo pari a € 5.241,16 per ciascuna erede;

Rilevato che la sentenza penale n. 1196/23, limitatamente alle spese processuali, è immediatamente esecutiva;

Per quanto sopra esposto, il Direttore dell'UOC Affari Generali propone di pagare, per le ragioni esposte in premessa, l'importo indicato nella sentenza n. 1196/23 di € 10.482, 32 in favore delle sig.re Baù Gelinda e Baù Brunella, in qualità di eredi di Eugenio Carpanedo.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il responsabile del Servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di autorizzare il pagamento delle spese processuali, statuite nella sentenza penale esecutiva n. 1196/23 del Tribunale di Vicenza relativa al procedimento R.G. n. 60/2020, alle sig.re Baù Gelinda e Baù Brunella, in qualità di eredi del sig. Eugenio Carpanedo, per un importo complessivo pari a € 10.482,32;
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 10.482, 32, di cui al presente provvedimento relativa al sinistro n. S10420170021 è imputata al conto PBA050000 “Fondo rischi a copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)” determinato in sede di chiusura del bilancio d'esercizio 2022, al programma di spesa n. 424 del Bilancio Economico Preventivo anno 2023 come segue:

ANNO	CONTO	PRG	DESCRIZIONE	IMPEGNO
2023	PBA050000	424	Fondo rischi a copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€ 10.482,32

3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.7.2022.